

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 30 luglio 2011

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 3 maggio 2011, n. 11.

Modifica alla legge regionale 9 novembre 2011, n. 16 (Prime disposizioni di adeguamento della normativa regionale al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)) Pag. 3

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 giugno 2011, n. 0131/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento recante la definizione delle modalità e delle condizioni per la realizzazione, il funzionamento e la promozione del Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura (Crita) di cui all'articolo 18 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) emanato con decreto del Presidente della Regione 25 novembre 2010, n. 259. Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 giugno 2011, n. 0134/Pres.

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2002, n. 171/Pres. (Regolamento di esecuzione della legge regionale 4 settembre 1990, n. 39 in materia di tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina) Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 giugno 2011, n. 0138/Pres.

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico e innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 giugno 2011, n. 0143/Pres.

LR 11/2009 art. 15 comma 7-sexies: regolamento concernente modalità, termini e condizioni semplificate per la concessione di contributi per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo Pag. 5


REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2011, n. 6.

Disciplina della partecipazione della regione Emilia-Romagna ai fondi immobiliari chiusi per il sostegno all'edilizia residenziale sociale Pag. 6

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2011, n. 7.

Modifiche alla legge regionale 13 novembre 2001, n. 35 (partecipazione della regione Emilia-Romagna alla costituzione della fondazione scuola di pace di Monte Sole) Pag. 8



REGIONE CAMPANIA

REGOLAMENTO REGIONALE 13 maggio 2011, n. 3.

Modifiche al regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 8 «Regolamento di attuazione di cui alla legge Regionale n. 14 del 18 novembre 2009, articolo 54, comma 1, lett. a): Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale e per la promozione della qualità del lavoro» e adeguamento dello statuto dell'Agencia per il Lavoro e l'Istruzione (ARPLAS). Pag. 8

REGIONE SICILIA

LEGGE 5 aprile 2011, n. 5.

Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizione per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale. Pag. 9

LEGGE 5 aprile 2011, n. 6.

Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali Pag. 15

LEGGE 11 maggio 2011, n. 7.

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2011. Legge di stabilità regionale Pag. 18

LEGGE 11 maggio 2011, n. 8.

Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013. Pag. 22

RETTIFICHE*AVVISO DI RETTIFICA*

Rettifica della legge n. 7 dell'11 maggio 2011 «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2011. Legge di stabilità regionale» (Pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 21 del 13 maggio 2011) Pag. 23



REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 3 maggio 2011, n. 11.

Modifica alla legge regionale 9 novembre 2011, n. 16 (Prime disposizioni di adeguamento della normativa regionale al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 8 del 4 maggio 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

(Modifica alla legge regionale 9 novembre 2010, n. 16 (Prime disposizioni di adeguamento della normativa regionale al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)).

1. Al comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 16/2010 le parole: «30 aprile 2011» sono sostituite dalle seguenti: «30 agosto 2011».

Art. 2.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 3 maggio 2011

BURLANDO

11R0296

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 giugno 2011, n. 0131/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento recante la definizione delle modalità e delle condizioni per la realizzazione, il funzionamento e la promozione del Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura (Crita) di cui all'articolo 18 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) emanato con decreto del Presidente della Regione 25 novembre 2010, n. 259.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 24 del 15 giugno 2011)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) ed in particolare l'art. 18 in forza del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la realizzazione e lo sviluppo di un Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura presso la Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Udine, aperto agli enti pubblici di ricerca e/o sviluppo rurale singoli o associati, alle organizzazioni di imprenditori agricoli, nonché a soggetti privati, al fine di coordinare e sviluppare le attività di ricerca e di trasferimento tecnologico;

Visto il «Regolamento recante la definizione delle modalità e delle condizioni per la realizzazione, il funzionamento e la promozione del Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura (CRITA) di cui all'art. 18 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico)», emanato con proprio decreto 25 novembre 2010, n. 0259/Pres.;

Ritenuto opportuno consentire la possibilità, come peraltro già previsto dall'art. 18 della legge regionale 26/2005, della partecipazione anche di soggetti privati nella costituzione del CRITA nella forma di società consortile a responsabilità limitata;

Considerato che la complessità delle tematiche e la vastità delle attività in capo al CRITA suggeriscono la possibilità di elevare il numero dei componenti del consiglio di amministrazione dagli attuali cinque fino ad un massimo di sette;

Considerato che l'attuale figura del Preside della Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Udine nel consiglio di amministrazione del CRITA potrà essere adeguata in base al dettato della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario);

Considerato che le modifiche che si intendono apportare all'attuale regolamento sono quindi riconducibili a:

la possibilità di partecipazione anche di soggetti privati nella costituzione del CRITA;

la possibilità di poter elevare il numero dei componenti del consiglio di amministrazione del CRITA dagli attuali cinque fino ad un massimo di sette;

adeguamento della figura del Preside della Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Udine in base a quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240;


Ritenuto di approvare le modifiche al regolamento emanato con proprio decreto 25 novembre 2010, n. 0259/Pres. per i motivi sopra evidenziati;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 983 di data 26 maggio 2011 con la quale la Giunta medesima ha approvato il «Regolamento di modifica al regolamento recante la definizione delle modalità e delle condizioni per la realizzazione, il funzionamento e la promozione del



Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura (CRITA) di cui all'art. 18 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) emanato con decreto del Presidente della Regione n. 25 novembre 2010, n. 259»;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento recante la definizione delle modalità e delle condizioni per la realizzazione, il funzionamento e la promozione del Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura (CRITA) di cui all'art. 18 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) emanato con decreto del Presidente della Regione n. 25 novembre 2010, n. 259», nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

REGOLAMENTO DI MODIFICA AL REGOLAMENTO RECANTE LA DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ E DELLE CONDIZIONI PER LA REALIZZAZIONE, IL FUNZIONAMENTO E LA PROMOZIONE DEL CENTRO DI RICERCA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA IN AGRICOLTURA (CRITA) DI CUI ALL'ART. 18 DELLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2005, N. 26 (DISCIPLINA GENERALE IN MATERIA DI INNOVAZIONE, RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO TECNOLOGICO) EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE N. 25 NOVEMBRE 2010, N. 259

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 259/2010

All'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 25 novembre 2010, n. 259 (Regolamento recante la definizione delle modalità e delle condizioni per la realizzazione, il funzionamento e la promozione del Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura (CRITA) di cui all'art. 18 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico)) sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1 dopo le parole: «eventualmente altri soggetti pubblici» sono inserite le seguenti: «o privati»; alla lettera b) del comma 2 le parole: «pari a cinque, nelle persone:» sono sostituite dalle seguenti: «in numero minimo di cinque e fino ad un massimo di sette, di cui due componenti in rappresentanza di eventuali soci privati, ferme restando le persone:»;

il numero 5 della lettera b) del comma 2 è sostituito dal seguente:

«5. del responsabile della Struttura universitaria di riferimento per il coordinamento dell'attività didattica relativa ai corsi di laurea e laurea magistrale riconducibili alla tradizione delle Facoltà di agraria, o suo delegato, ovvero nelle more dell'attuazione della riforma dell'Università, del Preside della Facoltà di agraria dell'Università degli studi di Udine, o suo delegato.»

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

11R0289

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 giugno 2011, n. 0134/Pres.

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2002, n. 171/Pres. (Regolamento di esecuzione della legge regionale 4 settembre 1990, n. 39 in materia di tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 25 del 22 giugno 2011)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 4 settembre 1990, n. 39 recante «Norme a tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina»;

Visti in particolare:

gli articoli 2 e 3 relativi all'istituzione dell'anagrafe canina e agli obblighi di iscrizione degli animali nell'anagrafe medesima;

l'art. 4 relativo alle norme di identificazione degli animali;

l'art. 9 che reca disposizioni in materia di strutture su ricovero e custodia;

Visto il proprio decreto 6 giugno 2002, n. 0171/Pres., recante «Regolamento di esecuzione della legge regionale 4 settembre 1990, n. 39 in materia di tutela degli animali domestici per il controllo del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina» così come modificato con i successivi propri decreti 15 ottobre 2004, n. 0336/Pres. e 11 dicembre 2007, n. 0405/Pres.,

Visto l'art. 16, comma 4, del succitato regolamento, il quale:

prescrive che le strutture esistenti, che espletano le funzioni di cui agli articoli 9 e 7, comma cinque quies della legge regionale 39/1990, devono adeguarsi ai requisiti strutturali richiesti dagli articoli 9, 10, 11 e 13 entro il 31 dicembre 2007;

prevede il differimento del suddetto termine, su istanza dei legali rappresentanti delle strutture, corredata da una dettagliata relazione delle opere da completare e dei tempi previsti per la loro realizzazione, da presentare entro il 31 dicembre 2007 alla Direzione Centrale Salute e Protezione Sociale (DCSPS);

Visto l'art. 16, comma 4-bis, del succitato regolamento, con il quale si demanda al Direttore del Servizio il compito di fissare il nuovo termine per l'adeguamento ai requisiti strutturali delle strutture di ricovero e custodia, che non può superare i 36 mesi;


Ravvisata la necessità di una gestione più efficace ed efficiente della banca dati dell'anagrafe canina regionale, che preveda l'aggiornamento in tempo reale delle informazioni in essa contenute e l'informaticizzazione degli adempimenti amministrativi;

Atteso che, a seguito dei sopralluoghi effettuati dalla Direzione centrale Salute, integrazione socio-sanitaria e politiche sociali presso le strutture di ricovero e custodia presenti sul territorio regionale al fine di determinare la tempistica da concedere per l'espletamento delle opere di adeguamento, è emerso che alcuni dei requisiti previsti per le strutture stesse dovrebbero essere rivisti, alla luce delle esperienze acquisite, senza recare pregiudizio per la salute ed il benessere degli animali, né creare particolari problematiche per gli operatori interessati, al fine di semplificarne e uniformarne l'applicazione;

Ritenuto pertanto necessario apportare delle modifiche al testo del succitato regolamento emanato con proprio decreto 6 giugno 2002 n. 0171/Pres., riformulandone in particolare gli articoli relativi all'anagrafe canina e alle strutture di ricovero e custodia;

Sentiti i Responsabili dei Servizi Veterinari delle Aziende per i Servizi Sanitari regionali, nonché una rappresentanza dei Responsabili comunali per l'anagrafe canina e le Associazioni e Enti iscritte nell'elenco di cui all'art. 6 della legge regionale 39/1990;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 751, del 29 aprile 2011;



Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione n. 6 giugno 2002, n. 171/ Pres. (Regolamento di esecuzione della legge regionale 4 settembre 1990, n. 39 in materia di tutela degli animali domestici per il controllo del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina)» nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

11R0315

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 giugno 2011, n. 0138/Pres.

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico e innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 26 del 29 giugno 2011)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 concernente «Disciplina organica dell'artigianato» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 53-bis della legge regionale 12/2002 che disciplina gli interventi a favore dell'innovazione nel settore dell'artigianato;

Vista la legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 concernente «Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico»;

Visto il proprio decreto 14 agosto 2009, n. 0231/Pres. «Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12»;

Ritenuto di semplificare e razionalizzare la disciplina sui criteri e le modalità di concessione dei contributi alle imprese artigiane nel settore della ricerca, sviluppo ed innovazione, approvando un nuovo Regolamento in materia di concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, della legge regionale 12/2002;

Visto il testo del «Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12»;

Ritenuto di emanare il suddetto regolamento;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso»;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2011, n. 1101;

Visto il decreto del Vicedirettore centrale sostituto n. 897 della Direzione centrale attività produttive del 15 giugno 2011, con cui si è provveduto a rettificare, ai sensi della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, art. 7, comma 34, gli errori materiali contenuti nella citata deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2011, n. 1101;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12» nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

(Omissis).

11R311

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 giugno 2011, n. 0143/Pres.

LR 11/2009 art. 15 comma 7-sexies: regolamento concernente modalità, termini e condizioni semplificate per la concessione di contributi per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 26 del 29 giugno 2011)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 4 marzo 2005, n. 4, recante «Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004» e successive modificazioni;

Visto in particolare il capo I della medesima recante «Sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese (PMI)» e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 recante «Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici»;


Vista la legge regionale 1° aprile 2011, n. 4 recante «Modifiche alle leggi regionali 22/2010, 11/2009, 4/2005, 3/2001 e 13/2009 in materia di agevolazioni alle imprese, di sportello unico per le attività produttive e di accordi di programma»;

Visto in particolare l'art. 6 della predetta legge regionale n. 4/2011 rubricato «Modifiche all'art. 15 della legge regionale 11/2009»;

Considerati i commi 7-bis e 7 ter dell'art. 15 della legge regionale 11/2009, come introdotti dall'art. 6 della legge regionale 4/2011, ai sensi dei quali:

«7-bis. Al fine di conseguire l'obiettivo di un efficiente utilizzo delle risorse pubbliche attraverso l'accelerazione delle procedure di spesa a favore del sistema produttivo, le imprese che entro il 31 dicembre 2010 hanno presentato domanda di incentivo a valere sul capo I (sviluppo competitivo delle piccole medie imprese) della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 e sul regolamento attuativo emanato con decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2008, n. 0354/Pres., e la cui domanda non sia stata sottoposta alla valutazione della Commissione ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 4/2005, hanno facoltà di accedere, previa apposita istanza, alla definizione semplificata del proprio procedimento contributivo.

7 ter. Ferma restando la validità dell'originaria domanda di incentivo e dei relativi allegati, nonché fatte salve le spese sostenute in attuazione del progetto medesimo ove allo stesso riferibili, la presentazione dell'istanza di cui al comma 7-bis comporta l'espressa rinuncia all'originario incentivo richiesto e la richiesta di concessione di un contributo nella misura del 50 per cento del valore totale dei costi ammissibili del progetto di sviluppo competitivo presentato, e comunque non superiore all'importo complessivo di 100.000 euro.»;



Considerato il comma 7 sexies dell'art. 15 della legge regionale 11/2009, come introdotto dall'art. 6 della legge regionale 4/2011 col quale si dispone che «Le modalità, i termini e le condizioni semplificate per la concessione del contributo di cui al comma 7 ter sono stabilite con regolamento regionale nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, in deroga a quanto previsto anche ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 7 della legge regionale 4/2005.»;

Vista la comunicazione della Commissione europea - Quadro unionale temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria del 1° dicembre 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie C 6 dell'11 gennaio 2011;

Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2010 recante «Modalità di applicazione della comunicazione della Commissione Europea - Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale del 18 gennaio 2011, n. 13;

Visto il comma 1-bis dell'art. 12-bis della citata legge regionale n. 4/2005;

Visto l'art. 13, comma 11, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale di data 3 febbraio 2011, n. 159 che individua, tra i canali contributivi ai quali si applicano le condizioni di cui alla comunicazione della Commissione europea del 1° dicembre 2010, la linea incentivante di cui al Regolamento emanato con proprio decreto di data 22 dicembre 2008, n. 0354/Pres.;

Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato in GUUE serie L n. 214 del 9 agosto 2008;

Visto il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato in GUUE serie L n. 379 del 28 dicembre 2006;

Ritenuto di emanare il «Regolamento concernente modalità, termini e condizioni semplificate per la concessione di contributi per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo, in attuazione dell'art. 15, comma 7 sexies, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11.» allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 17 giugno 2011, n. 1142;

Decreta:

1. È emanato, per le motivazioni espresse in premessa, il «Regolamento concernente modalità, termini e condizioni semplificate per la concessione di contributi per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo, in attuazione dell'art. 15, comma 7 sexies, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici)», in conformità al testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

(Omissis).

11R0312

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2011, n. 6.

Disciplina della partecipazione della regione Emilia-Romagna ai fondi immobiliari chiusi per il sostegno all'edilizia residenziale sociale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 100 del 30 giugno 2011)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. In attuazione di quanto previsto dal piano nazionale di edilizia abitativa, e nell'ambito delle politiche della Regione Emilia-Romagna per la casa, la presente legge disciplina la partecipazione della Regione ai fondi immobiliari chiusi il cui Regolamento comprende alla sezione Politiche di gestione prioritariamente l'incremento dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale sociale e di ogni altra tipologia di alloggi accessibili dagli utenti a condizioni più favorevoli di quelle di mercato.

Art. 2.

Finalità

1. La presente legge ha lo scopo di:

a) ampliare la gamma degli strumenti per l'attuazione delle politiche per la casa attraverso il ricorso a strumenti finanziari innovativi;

b) concorrere a creare le condizioni per incrementare i flussi finanziari destinati ad investimenti finalizzati ad accrescere l'offerta di alloggi di edilizia residenziale sociale;

c) favorire lo sviluppo di forme di collaborazione e di partenariato pubblico-privato massimizzando gli effetti sociali della partecipazione di soggetti pubblici ai fondi immobiliari chiusi;

d) fornire agli enti locali misure di sostegno per la verifica tecnica delle ipotesi di programmi di edilizia residenziale sociale di cui alla presente legge.

Art. 3.

Partecipazione ai fondi

1. La Regione è autorizzata a sottoscrivere quote di fondi immobiliari chiusi attraverso:

a) conferimento in danaro;

b) apporti di beni immobili.

2. I fondi immobiliari chiusi ai quali partecipa la Regione devono:

a) essere costituiti da una Società di gestione del Risparmio (SGR) autorizzata dalla Banca d'Italia e, se previsto dalla normativa vigente, autorizzati dalla stessa Banca d'Italia, nonché avere incaricato l'Advisor tecnico;

b) assicurare l'impiego di somme almeno pari alle risorse da essa conferite esclusivamente per la realizzazione di interventi nel territorio regionale;



c) prevedere forme di partecipazione della Regione stessa alla definizione delle strategie di investimento;

d) contemplare nelle proprie «Politiche di gestione» la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale ai sensi della normativa nazionale e regionale.

3. La selezione dei fondi immobiliari chiusi ai quali la Regione partecipa avviene mediante procedura ad evidenza pubblica considerando, in particolare, i seguenti elementi di valutazione:

a) la quota del valore complessivo del fondo riservata ad investimenti in attività immobiliare;

b) la quota dell'investimento immobiliare destinata all'edilizia residenziale sociale e ad altre tipologie di alloggi accessibili agli utenti a condizioni più favorevoli di quelle di mercato;

c) il rendimento atteso sul valore complessivo del fondo;

d) il rendimento atteso e il profilo di rischio delle diverse classi di quote del fondo, qualora il suo capitale sia suddiviso in tali classi;

e) i canoni di locazione applicati agli alloggi di edilizia residenziale sociale e alle altre tipologie di alloggi accessibili dagli utenti a condizioni più favorevoli di quelle di mercato;

f) i canoni di locazione applicati ai restanti alloggi di edilizia residenziale;

g) la durata del fondo;

h) le regole di liquidazione del fondo;

i) le regole di governo e di gestione del fondo.

4. I fondi immobiliari chiusi cui la Regione partecipa devono impegnarsi a indirizzare la propria attività nel territorio regionale tenendo conto delle esigenze connesse:

a) al contenimento del consumo di territorio, privilegiando interventi di recupero e di riqualificazione urbana, oltre all'utilizzo del patrimonio immobiliare in vendita;

b) all'applicazione, migliorativa rispetto a quanto prescritto dalla normativa vigente, di tecnologie e di tecniche costruttive a basso consumo di energia e a basso impatto ambientale, nonché al ricorso a fonti energetiche rinnovabili;

c) all'ampia diffusione sul territorio regionale degli interventi.

5. I fondi immobiliari chiusi cui la Regione partecipa devono altresì trasmettere alla giunta regionale una relazione annuale sulle attività svolte relativamente all'edilizia residenziale sociale nella regione. La relazione viene poi trasmessa dalla giunta alla Commissione assembleare competente.

Art. 4.

Assistenza tecnica agli enti locali

1. La Regione fornisce, a richiesta degli enti locali, assistenza tecnica in ordine agli aspetti normativi, legali, urbanistici, ambientali, contrattuali ed economico-finanziari attinenti ai programmi di investimento oggetto delle attività dei fondi immobiliari chiusi partecipati dalla Regione stessa.

2. A tal fine la Regione può:

a) avvalersi delle proprie strutture tecnico-amministrative;

b) avvalersi di competenze professionali esterne, anche con la sottoscrizione di apposite convenzioni con Università ed enti ed istituti di ricerca, altri centri di studio e assistenza agli Enti locali in materie di finanza locale costituiti da comuni e province;

c) erogare contributi per l'acquisizione di assistenza tecnica da parte degli enti locali.

Art. 5.

Programmazione e attuazione

1. L'Assemblea legislativa, su proposta della giunta regionale, approva un atto di programmazione per l'attuazione della presente legge.

2. La Giunta regionale con proprio atto definisce le modalità di attuazione del programma di cui al comma 1, approva i relativi bandi di selezione dei fondi immobiliari chiusi ai quali partecipare e definisce i criteri per l'applicazione dell'art. 4.

Art. 6.

Abrogazioni

1. La legge regionale 6 aprile 1998, n. 12 (Interventi della Regione in materia di fondi immobiliari chiusi e mercati mobiliari regolamentati) è abrogata.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, a norma di quanto disposto dall'art. 10 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 15 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013), la cui copertura è garantita dai fondi a tale scopo specifico accantonati, nell'ambito del Fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, al Capitolo 86350, «Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese correnti», voce n. 13, dell'elenco n. 2 allegato al bilancio regionale per l'esercizio 2011.

2. Per gli esercizi successivi al 2011, la Regione fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e della legge regionale 27 marzo 1972, n. 4).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.


Bologna, 30 giugno 2011

ERRANI

AVVERTENZA: Il testo viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Servizio Affari legislativi e Qualità dei processi normativi al solo scopo di facilitarne la lettura. (Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985)

(Omissis).

11R0317



LEGGE REGIONALE 30 giugno 2011, n. 7.

Modifiche alla legge regionale 13 novembre 2001, n. 35 (partecipazione della regione Emilia-Romagna alla costituzione della fondazione scuola di pace di Monte Sole).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 101 del 30 giugno 2011)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 35 del 2001

1. La lettera *c*) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 13 novembre 2001, n. 35 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della Fondazione Scuola di Pace di monte Sole) è sostituita dalla seguente:

«*c*) che un membro del consiglio di amministrazione sia nominato dalla Regione;».

2. La lettera *d*) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 35 del 2001 è sostituita dalla seguente:

«*d*) che sia istituito un consiglio di indirizzo nel quale due membri siano nominati dalla Regione.».

3. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 35 del 2001 sono aggiunti i seguenti:

«*1-bis*. Il membro del consiglio di amministrazione di cui al comma 1, lettera *c*) è nominato dalla giunta regionale. I membri del consiglio di indirizzo di cui al comma 1, lettera *d*) sono nominati dall'Assemblea legislativa fra i propri componenti con voto limitato ad uno.

1-ter. Ai fini del presente articolo, la Fondazione invia alla giunta regionale e all'Assemblea legislativa un rapporto annuale sull'attività svolta.».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 30 giugno 2011

ERRANI

11R0318

REGIONE CAMPANIA

REGOLAMENTO REGIONALE 13 maggio 2011, n. 3.

Modifiche al regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 8 «Regolamento di attuazione di cui alla legge Regionale n. 14 del 18 novembre 2009, articolo 54, comma 1, lett. a): Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale e per la promozione della qualità del lavoro» e adeguamento dello statuto dell'Agenda per il Lavoro e l'Istruzione (ARPLAS).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 31 del 23 luglio 2011)

LA GIUNTA REGIONALE

HA DELIBERATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121, quarto comma della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;

Visto in particolare l'art. 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 55 del 21 febbraio 2011;

Visto il decreto presidenziale n. 23 del 4 febbraio 2011;

Considerato che il Consiglio regionale non si è pronunciato nei termini di cui al comma 2, dell'art. 56 dello Statuto

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al regolamento 2 aprile 2010, n. 8

1. Il comma 1, dell'art. 17 del regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 8 è sostituito dal seguente:

«1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge 18 novembre 2009, n. 14, la Giunta, su proposta dell'assessore competente in materia di lavoro e formazione, nomina, ai sensi dell'art. 21, comma 7 il Comitato di indirizzo dell'ARLAS e il Direttore generale i quali durano in carica cinque anni. Il Direttore generale partecipa a riunioni del Comitato di indirizzo senza diritto di voto.».

2. Il comma 1, dell'art. 11 del regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 8 è sostituito dal seguente:

«1. La Commissione regionale per il lavoro esprime, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 14/2009, pareri in ordine a:


a) modalità di accesso agli strumenti di orientamento e assistenza ai disoccupati, agli inoccupati, ai soggetti in cerca di occupazione, ai lavoratori in difficoltà o a rischio di espulsione dal mercato del lavoro;

b) azioni di sviluppo dell'occupazione e di sostegno all'incontro tra domanda e offerta di lavoro in particolare per contrastare la disoccupazione di lunga durata, la disoccupazione femminile e giovanile e i fenomeni di fuoriuscita dal mercato del lavoro;

c) criteri e procedura di accreditamento di soggetti pubblici e privati per lo svolgimento dei servizi al lavoro, nonché per la sospensione e la revoca dell'accreditamento stesso, le tipologie di servizi che possono essere affidati ai soggetti accreditati e le modalità di verifica dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati, anche per la sospensione o la revoca delle convenzioni nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 18 della legge n. 14/2009;

d) modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco dei soggetti accreditati ai sensi dell'art. 18 della legge n. 14/2009;

e) definizione delle categorie di soggetti svantaggiati che possono essere assunti con le modalità ed alle condizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e all'art. 34 della legge



n. 14/2009, nonché determinazione del contenuto del piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, degli interventi formativi che devono essere erogati e dei requisiti professionali dei tutor aziendali;

f) contenuti necessari delle convenzioni di cui all'art. 26 del presente Regolamento e le modalità di verifica del rispetto delle prescrizioni in esse contenute, anche ai fini della sospensione o della revoca delle stesse;

g) requisiti, modalità e procedure per il rilascio ai soggetti pubblici e privati dell'autorizzazione all'esercizio sul territorio regionale dei servizi relativi all'intermediazione, alla ricerca e selezione del personale e alla ricollocazione del personale nonché delle condizioni per la sospensione o revoca dell'autorizzazione stessa secondo quanto stabilito nell'art. 19 della legge n. 14/2009;

h) modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco dei soggetti autorizzati;

i) definizione dei livelli essenziali del servizio che devono assicurare i Centri per l'impiego e i soggetti pubblici e privati autorizzati o accreditati, nel rispetto dei principi di cui all'art. 16 della legge n. 14/2009;

j) criteri per la gestione operativa dell'elenco anagrafico e della scheda professionale dei lavoratori;

k) caratteristiche dei modelli relativi alle comunicazioni obbligatorie da parte dei datori di lavoro e modalità di tenuta e trasmissione degli stessi tenendo conto del modello nazionale di comunicazioni obbligatorie;

l) modalità tecniche di funzionamento del Sistema Informativo Regionale del Lavoro (SIRL), in coordinamento con i parametri tecnici nazionali di intercomunicazione della Borsa continua nazionale del lavoro e in coerenza con i flussi informativi di scambio determinati a livello nazionale;

m) modalità di interconnessione dei Centri per l'impiego e dei soggetti, pubblici o privati, accreditati o autorizzati, con il Sistema Informativo Regionale del Lavoro, con particolare riguardo alla trasmissione delle informazioni;

n) criteri e procedure per l'accertamento, la verifica periodica e la certificazione dell'esistenza o della cessazione dello stato di disoccupazione da parte dei Centri per l'impiego;

o) servizi per l'impiego ulteriori, rispetto a quelli elencati dall'articolo 14 del presente Regolamento, per l'inserimento delle persone nel mercato del lavoro, il soddisfacimento delle esigenze occupazionali delle imprese e lo sviluppo dei livelli occupazionali e della qualità del lavoro;

p) criteri e procedure per limitare le richieste nominative nell'ambito del bacino dei lavoratori stagionali;

q) criteri, procedure e modalità operative di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni;

r) requisiti per l'accreditamento di soggetti pubblici e privati per lo svolgimento di interventi in materia di istruzione e formazione professionale, nel rispetto dei livelli essenziali nazionali e dei principi e degli indirizzi generali di cui all'art. 37 della legge n. 14/2009;

s) promozione delle convenzioni tra i Centri per l'impiego e le altre strutture competenti in materia di occupabilità femminile di cui all'art. 23 del presente Regolamento;

t) requisiti, modalità e procedure per la determinazione dello stato di particolare gravità dei disabili per i quali favorire l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali di cui all'art. 12 della legge 12 marzo 1999 n. 68 tramite le convenzioni di cui all'art. 26 del presente Regolamento;

u) individuazione di particolari situazioni di difficoltà dei lavoratori da sostenere per l'accesso al credito secondo quanto disposto dall'art. 35 della legge n. 14/2009;

v) approvazione delle liste di mobilità e altre competenze previste dall'art. 6 della legge 23 luglio 1991 n. 223;

w) definizione del rapporto intercorrente fra il numero di tirocinanti ospitati ed il numero dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato».

Art. 2.

Adeguamento dello statuto dell'Agenzia per il Lavoro e l'Istruzione

1. In attuazione dell'attuazione dell'art. 21 della legge Regionale 18 novembre 2009, n. 14, come modificato dall'art. 2 della legge Regionale 20 luglio 2010, n. 7, l'adeguamento dello statuto dell'Agenzia per il Lavoro e l'Istruzione (ARLAS) è contenuto nell'Allegato A al presente Regolamento e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

CALDORO

(Omissis).

11R0288

REGIONE SICILIA

LEGGE 5 aprile 2011, n. 5.

Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione siciliana parte I n. 16 dell'11 aprile 2011)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI PER LA TRASPARENZA, LA SEMPLIFICAZIONE, L'EFFICIENZA, L'INFORMAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'AGEVOLAZIONE DELLE INIZIATIVE ECONOMICHE. DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO ALLA CORRUZIONE ED ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO.

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 APRILE 1991, n. 10

Art. 1.

Ambito di applicazione e principi generali

1. Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«1. L'attività amministrativa della Regione, degli enti, istituti e aziende dipendenti dalla Regione e/o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza della medesima, degli enti locali territoriali e/o istituzionali nonché degli enti, istituti e aziende da questi dipendenti o comun-



che sottoposti a controllo, tutela o vigilanza, persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge, dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti e dai principi della normativa dell'Unione europea. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei predetti criteri e principi.»

Art. 2.

Tempi di conclusione del procedimento

1. All'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Nei casi in cui le leggi o i regolamenti adottati ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter non prevedano un termine diverso, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento entro il termine di trenta giorni. Tale termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

2-bis. Con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento. Gli altri enti di cui all'art. 1 provvedono a fissare, secondo i propri ordinamenti, i termini, non superiori a sessanta giorni, per la conclusione del procedimento.

2-ter. Nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2-bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni. Analogamente, gli altri enti di cui all'art. 1 possono determinare, secondo i propri ordinamenti, termini non superiori a centocinquanta giorni per la conclusione del procedimento.

3. Il termine per la conclusione del procedimento è reso pubblico con mezzi idonei e, in ogni caso, è immediatamente pubblicizzato attraverso i siti web delle singole amministrazioni.

4. Il termine per la conclusione del procedimento può essere sospeso dall'amministrazione procedente per l'acquisizione di pareri, secondo quanto previsto dalla disciplina generale in materia, e, per una sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, documenti o certificazioni relativi a fatti, stati o qualità che risultino necessari e che non siano già in possesso della stessa amministrazione procedente.

4-bis. Nell'ipotesi di mancata conclusione del procedimento entro il termine previsto, devono essere motivate le ragioni del ritardo. Ai fini della verifica di quanto addotto a giustificazione del mancato rispetto del termine, la pubblica amministrazione costituisce nuclei ispettivi interni.

4-ter. La mancata o la ritardata emanazione del provvedimento sono valutate al fine della responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa nonché al fine dell'attribuzione della retribuzione di risultato. I dati relativi al rispetto dei termini di conclusione del procedimento e all'ammontare delle somme corrisposte ai sensi del comma 4-quater costituiscono parametri di valutazione delle performance delle amministrazioni pubbliche e della qualità dei servizi pubblici, anche ai sensi e per le finalità di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

4-quater. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza, dolosa o colposa, del termine per la conclusione del procedimento.»

2. I provvedimenti di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, nel testo modificato dal comma 1, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali il termine per la conclusione del procedimento è di trenta giorni.

Art. 3.

Digitalizzazione della pubblica amministrazione regionale

1. L'art. 3-bis della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni è così sostituito:

«1. La Regione assicura la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione amministrativa in modalità digitale ed a tal fine si organizza ed agisce utilizzando, con le modalità più appropriate, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

2. In attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni (Codice per l'amministrazione digitale) l'Assessore regionale per l'economia predispone il «Piano per l'innovazione tecnologica della Regione» (PITRE), che è sottoposto, previo parere della Commissione bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, all'approvazione della Giunta regionale. Il relativo decreto del Presidente della Regione è emanato entro i successivi trenta giorni e trova applicazione nei confronti dell'amministrazione regionale e di quelle di cui all'art. 1.

3. Il Piano di cui al comma 2 contiene le fasi ed i tempi per la realizzazione degli interventi necessari alla digitalizzazione dell'amministrazione regionale secondo quanto previsto dal Codice per l'amministrazione digitale.

4. Il Piano di cui al comma 2 specifica la quantificazione degli eventuali oneri finanziari a carico dell'amministrazione regionale e le relative fonti di copertura previste dalla legislazione vigente. La mancata indicazione di quanto previsto dal presente comma comporta la nullità di tutte le obbligazioni discendenti dall'attuazione del predetto piano.

5. Al fine di realizzare la digitalizzazione dell'amministrazione regionale, in attuazione delle linee strategiche della Giunta regionale, al coordinamento dei sistemi informativi regionali di cui al comma 5 dell'art. 6 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, afferiscono i compiti relativi all'indirizzo e coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi nazionali.

6. Dalle disposizioni previste dal presente articolo non possono discendere nuovi o maggiori oneri a carico della Regione.»

2. Il Piano di cui al comma 2 dell'art. 3-bis della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, come sostituito dal comma 1, è predisposto dall'Assessore regionale per l'economia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.


Conferenza

1. L'art. 15 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 15. — 1. Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui gli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Se il motivato dissenso di cui all'art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, è espresso da un'amministrazione regionale o locale in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio artistico, della salute o dell'incolunità pubblica, l'amministrazione procedente, in caso di dissenso tra dipartimenti o uffici equiparati dell'amministrazione regionale, tra quest'ultima e un ente locale o un ente non territoriale o in caso di dissenso tra enti locali, entro dieci giorni rimette la decisione alla Giunta regionale.

3. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente della Regione valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un periodo non superiore a trenta giorni.»



Art. 5.

Attività consultiva e valutazioni tecniche

1. L'art. 17 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 17. — 1. Fatte salve le disposizioni relative agli organi consultivi dello Stato dei quali l'amministrazione regionale può avvalersi, quando l'amministrazione precedente debba obbligatoriamente sentire un organo consultivo, questo deve trasmettere il proprio parere entro il termine previsto dalle disposizioni normative vigenti o, in mancanza di apposite disposizioni, entro venti giorni dalla ricezione della richiesta.

2. Qualora l'organo consultivo formuli richieste istruttorie, il termine entro il quale il parere deve essere reso è sospeso fino alla ricezione dei chiarimenti, delle notizie, dei documenti e degli altri elementi richiesti dall'organo consultivo adito. Tali richieste istruttorie possono essere formulate una sola volta.

3. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo consultivo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'acquisizione del parere.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai pareri obbligatori richiesti ad amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del paesaggio, del territorio e della salute dei cittadini.

5. Qualora l'amministrazione precedente richieda pareri facoltativi, se questi non sono stati resi entro venti giorni dalla richiesta, l'amministrazione procede indipendentemente dall'acquisizione degli stessi anche se richiesti ad amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del paesaggio, del territorio e della salute dei cittadini. Ai pareri facoltativi si applica la disciplina di cui al comma 2.

6. Il mancato rispetto dei termini previsti nel presente articolo comporta l'obbligo per l'organo consultivo di trasmettere all'amministrazione richiedente una sintetica relazione sulle ragioni del mancato rispetto.

7. La mancata comunicazione, entro i termini di cui al presente articolo, del parere richiesto da parte dell'organo consultivo costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale ed assume, altresì, rilevanza agli effetti di cui al comma 4-*quater* dell'art. 2.».

2. All'art. 20, commi 1 e 2, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, la parola «novanta» è sostituita dalla parola «quarantacinqu».

Art. 6.

Disposizioni di adeguamento alla disciplina statale in tema di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

1. L'art. 22 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 22. — 1. Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.».

Art. 7.

Adeguamento alla disciplina statale in tema di silenzio assenso e diritto di accesso

1. L'art. 23 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 23. — 1. Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui all'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.».

2. L'art. 25 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 25. — 1. Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui agli articoli 22, 23, 24 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.».

3. All'art. 31 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è così sostituito: «1. È istituita, presso la Presidenza della Regione, la Commissione di garanzia per l'accesso ai documenti amministrativi.»;

b) al comma 4 dopo le parole «La Commissione» sono aggiunte le seguenti «adotta le determinazioni previste dall'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.».

Art. 8.

Modifiche ed abrogazioni di norme

1. Gli articoli 19, 26, 27, 28, 32, 34 e 35 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, sono abrogati.

2. Alla lettera e) del comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni le parole «commi 2 e 3» sono sostituite dalle parole «commi 2, 2-*bis* e 2-*ter*».

3. Al comma 3 dell'art. 33 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le parole «lire 10.000» sono sostituite dalle parole «euro 50,00».

Art. 9.

Rubriche

1. All'art. 1 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica «Ambito di applicazione e principi generali dell'attività amministrativa».

2. All'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica «Tempi di conclusione del procedimento».

3. All'art. 3 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica «Motivazione del provvedimento».

4. All'art. 3-*bis* della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica «Digitalizzazione della pubblica amministrazione regionale».

5. All'art. 4 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica «Unità organizzative responsabili del procedimento».

6. All'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica «Responsabile del procedimento».

7. All'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica «Compiti del responsabile del procedimento».

8. All'art. 7 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica «Operatori non responsabili del procedimento».

9. All'art. 8 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica «Comunicazione di avvio del procedimento».

10. All'art. 9 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica «Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento».

11. All'art. 10 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica «Intervento nel procedimento».

12. All'art. 11 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica «Diritti dei partecipanti al procedimento».

13. All'art. 11-*bis* della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica «Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza».

14. All'art. 12 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica «Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento finale».

15. All'art. 13 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici».

16. All'art. 14 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica «Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione».

17. All'art. 15 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica «Conferenza di servizi».

18. All'art. 16 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica «Accordi tra pubbliche amministrazioni».



19. All'art. 17 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica «Attività consultiva».

20. All'art. 18 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica «Registro delle opere pubbliche».

21. All'art. 20 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica «Valutazioni tecniche».

22. All'art. 21 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica «Autocertificazione».

23. All'art. 22 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica «Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)».

24. All'art. 23 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica «Silenzio assenso».

25. All'art. 24 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica «Disposizioni sanzionatorie».

26. All'art. 25 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica «Disciplina dei criteri e delle modalità di esercizio del diritto di accesso».

27. All'art. 28-*bis* della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica «Diritto di accesso ai documenti amministrativi dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana».

28. All'art. 29 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica «Pubblicità degli atti».

29. All'art. 30 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica «Misure organizzative a garanzia del diritto di accesso».

30. All'art. 31 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica «Commissione di garanzia per l'accesso ai documenti amministrativi».

31. All'art. 33 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica «Identificabilità dei dipendenti a contatto con gli utenti».

32. All'art. 36 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica «Abrogazioni e modifiche di norme».

33. All'art. 37 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica «Disposizione di rinvio».

34. All'art. 38 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica «Disposizioni finali».

Capo II

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP)

Art. 10.

Sportello unico per le attività produttive

1. L'art. 36 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 36 - Sportello unico per le attività produttive - 1. Al fine di razionalizzare e semplificare le procedure amministrative connesse al sistema produttivo, i comuni esercitano le funzioni inerenti allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) garantendo piena attuazione alle disposizioni di cui all'art. 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed a quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'Assessore regionale per le attività produttive, nel quadro delle intese e degli accordi di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, previa concertazione con le associazioni rappresentative delle imprese, dei professionisti e degli enti locali, adotta con proprio decreto il disciplinare tecnico con il quale sono definite la modulistica unificata e la standardizzazione degli allegati per tutte le amministrazioni interessate.

3. Al fine dell'attivazione e dello svolgimento coordinato delle funzioni degli sportelli unici, l'Assessore regionale per le attività produttive promuove intese con i comuni e con gli altri soggetti pubblici coinvolti nei procedimenti, per la partecipazione degli sportelli unici istituiti nel territorio della Regione al portale "impresa in un giorno" di cui all'art. 38, comma 3, lettera d), del decreto legge 25 giugno 2008,

n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e successive modifiche ed integrazioni.

4. L'Assessore regionale per le attività produttive promuove accordi e forme di coordinamento tra le pubbliche amministrazioni al fine di sostenere lo svolgimento delle funzioni degli sportelli unici attraverso il miglioramento dell'assistenza e dei servizi alle imprese, la raccolta e la divulgazione delle informazioni e delle migliori pratiche.

5. La Regione provvede alla costituzione di un Comitato tecnico regionale, da istituirsi con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale, per lo svolgimento di compiti di indirizzo, di monitoraggio ed impulso per la semplificazione burocratica, per la riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese e per l'adeguamento alle prescrizioni in materia di funzionamento e di gestione telematica degli sportelli unici. Il Comitato è composto da rappresentanti degli enti locali territoriali, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli ordini professionali e delle associazioni di categoria e imprenditoriali maggiormente rappresentative. Ai componenti del Comitato tecnico non è riconosciuta la corresponsione di alcun compenso. L'Assessore regionale per le attività produttive con decreto disciplina i compiti, la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato.»

2. Il comma 1 dell'art. 37 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«1. I procedimenti amministrativi in materia di esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e successive modifiche ed integrazioni.»

Capo III

DISPOSIZIONI PER LA TRASPARENZA, L'EFFICIENZA E L'INFORMATIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E PER IL CONTRASTO ALLA CORRUZIONE ED ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPA MAFIOSO

Art. 11.

Misurazione, valutazione e trasparenza della performance

1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, perseguono il continuo miglioramento degli standard qualitativi ed economici dei servizi offerti nonché la crescita delle competenze professionali del personale attraverso l'utilizzo di strumenti di valorizzazione del merito e di metodi di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa informati a principi meritocratici di selettività e concorsualità nelle progressioni di carriera e nel riconoscimento degli incentivi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione siciliana e gli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, a decorrere dal 1° gennaio 2012, applicano ai propri sistemi di valutazione delle strutture e di misurazione della performance dei dipendenti, per quanto compatibili, i criteri ed i principi contenuti negli articoli 3, 4, 5 comma 2, 6, 7 comma 1, 8, 9, 10, 11 e 15 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche ed integrazioni, provvedendo ad adeguare con tempestività i propri ordinamenti ed i contratti collettivi di lavoro.

3. Il Presidente della Regione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, adotta apposito regolamento con il quale disciplinare, nell'ambito dell'ordinamento della Regione siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, le modalità attuative delle disposizioni e dei principi di cui ai commi 1 e 2 nonché le modalità di nomina, composizione e funzionamento dei soggetti preposti al processo di misurazione e valutazione della performance anche in deroga, ove necessario, alle disposizioni di legge regionali vigenti in materia.



Art. 12.

Trasparenza

1. I soggetti di cui all'art. 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni sono tenuti, nell'utilizzo delle risorse dei Fondi strutturali dell'Unione europea e del Fondo per le aree sottoutilizzate loro assegnate, ad applicare le modalità e le procedure definite dal decreto previsto dall'art. 14 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modifiche ed integrazioni.

2. I soggetti di cui all'art. 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli 21, 23 e 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, relative agli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale.

3. Tutti gli atti della pubblica amministrazione sono pubblici ed assumono valore legale dal momento del loro inserimento nei siti telematici degli enti, a tal fine opportunamente pubblicizzati.

4. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti intermedi di un procedimento in corso, la cui conoscenza possa danneggiare le parti.

5. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sono stabilite le modalità di pubblicazione degli atti previsti dal comma 2 dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, nonché la data a partire dalla quale per tali atti la pubblicazione effettuata in forma cartacea non ha più effetto di pubblicità legale.

6. I soggetti di cui all'art. 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni individuano, nei propri siti web, un'area nella quale sono inseriti il bilancio, la spesa per il personale, la ripartizione del fondo in materia di retribuzione accessoria, il peso degli aggregati di spesa sul totale, i curricula dei soggetti esterni alla pubblica amministrazione che abbiano incarichi di consulenza o di direzione di uffici, di servizi o di dipartimenti.

7. I soggetti di cui all'art. 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, conformandosi a disposizioni regolamentari da emanarsi, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, hanno l'obbligo di rendere pubblici sui propri siti web, con collegamenti ipertestuali adeguati e con accessibilità diretta dalla pagina iniziale, tutte le unità organizzative comunque denominate con la precisazione analitica delle rispettive competenze. Hanno, altresì, l'obbligo di rendere disponibili, anche attraverso i propri siti web, i moduli ed i formulari necessari alla presentazione delle istanze, delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà nonché l'elenco della documentazione da presentare o da trasmettere insieme all'istanza, con l'indicazione dei casi in cui si applica la disciplina relativa al silenzio-assenso e alla segnalazione certificata di inizio di attività, precisandone i tempi e gli effetti.

Art. 13.

Rapporto annuale sul funzionamento dell'amministrazione

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, approva il rapporto annuale sul funzionamento dell'amministrazione, la cui predisposizione è curata dal dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale. Il rapporto individua gli incrementi di qualità del servizio reso ai cittadini ed alle associazioni, nonché le misure normative ed amministrative necessarie ad incrementarne la qualità.

Art. 14.

Adozione del manuale sul corretto utilizzo dello stemma della Regione

1. La Regione salvaguarda l'uso uniforme e l'identità visiva del proprio stemma, così come definito ed adottato con la legge regionale 28 luglio 1990, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni e dal decreto del Presidente della Regione n. 26 marzo 1991, n. 37, con l'obiettivo di assicurare, all'interno ed all'esterno dell'amministrazione regionale, un'immagine coordinata, univoca e trasparente della sua organizzazione.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica cura la predisposizione, per le finalità di cui al comma 1, di un manuale recante le norme ed i criteri fondamentali per il rispetto ed il corretto ed uniforme utilizzo dello stemma della Regione, inteso come marchio della Regione, in riferimento al sistema di identità visiva della Sicilia concernente i colori istituzionali, i caratteri di stampa, la modulistica, la segnaletica, la presenza in fiere e tutte le ulteriori molteplici modalità di impiego.

Art. 15.

Azioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso

1. La Regione, le Province, i Comuni e gli altri enti di cui all'art. 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, in osservanza delle previsioni contenute nel «Codice antimafia e anticorruzione della pubblica amministrazione» adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 514 del 4 dicembre 2009, per contrastare il rischio di diffusione della corruzione e di infiltrazioni di tipo mafioso, svolgono una attività di prevenzione, informazione e formazione del proprio personale, in particolare nei settori degli appalti, dell'urbanistica e dell'edilizia nonché ogni altra azione utile per il raggiungimento delle finalità predette.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO E LA SEMPLIFICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE, DI PATROCINIO LEGALE E DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO IN MATERIA DI CONCESSIONE EDILIZIA.

Art. 16.

Riordino e semplificazione normativa e dei procedimenti amministrativi

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Governo della Regione presenta uno o più disegni di legge per la semplificazione, il riassetto normativo e l'eventuale coordinamento delle leggi regionali tra loro e rispetto alle leggi statali, predisposti in coerenza ai seguenti principi:

a) abrogazione espressa delle norme regionali già tacitamente abrogate o, comunque, prive di efficacia;

b) attuazione del coordinamento tra le norme e semplificazione del testo delle disposizioni;


c) individuazione, previa attività ricognitoria espletata per ambiti settoriali, delle disposizioni che operano un rinvio statico alla normativa statale e trasformazione del rinvio in dinamico, ove necessario;

d) semplificazione delle disposizioni di legge attraverso un linguaggio normativo adeguatamente chiaro e trasparente;

e) attuazione di una progressiva delegificazione nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge.

2. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 8, dopo le parole «entro il 31 gennaio di ogni anno» sono inserite le parole «, su proposta dell'Assessore regionale competente per materia, di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, da formularsi entro il 30 settembre di ogni anno.».

3. Il primo periodo del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 8, è sostituito dal seguente: «Alla delegificazione dei procedimenti amministrativi di cui al comma 1 si provvede tramite regolamenti da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della relativa legge, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente per materia di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sentito il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e, ove necessario, la Conferenza Regione-Autonomie locali, le organizzazioni sindacali e/o di categoria e previo parere delle Commissioni parlamentari dell'Assemblea regionale siciliana competenti nella materia oggetto del singolo procedimento.».



Art. 17.

Responsabilità dirigenziale

1. L'art. 10 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è così modificato:

a) alla fine del comma 2 è aggiunto il seguente periodo: «Su richiesta del Presidente della Regione o dell'Assessore regionale competente, i dirigenti riferiscono direttamente sull'attività svolta nei settori di competenza. Il Presidente della Regione o l'Assessore regionale competente possono disporre in ogni tempo accertamenti e ispezioni sull'attività dei dirigenti, anche al fine della verifica dell'adempimento delle direttive impartite.».

2. L'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, è così modificato:

a) alla fine del comma 2 è aggiunto il seguente periodo: «Gli organi di governo competenti per ciascun ramo di amministrazione definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite, disponendo, ove occorra, gli opportuni accertamenti anche ispettivi.»;

b) alla fine del comma 4 è aggiunto il seguente periodo: «È fatto obbligo ai dirigenti di attuare le direttive generali impartite dagli organi di governo competenti per ciascun ramo di amministrazione e di riferire agli stessi annualmente e tutte le volte che ne siano richiesti sull'attività svolta, con riferimento specifico al rispetto delle predette direttive.».

Art. 18.

Patrocinio legale

1. Nei casi in cui non sia obbligatorio il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, l'amministrazione regionale può essere rappresentata e difesa in giudizio da personale con qualifica non inferiore a funzionario direttivo, iscritto all'albo degli avvocati ai sensi dell'art. 3, quarto comma, lettera b) del Regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 19.

Modifiche in materia di procedimento per il rilascio della concessione edilizia

1. Allo scopo di favorire lo snellimento e l'accelerazione del procedimento amministrativo per il rilascio della concessione edilizia, la commissione edilizia comunale è soppressa.

2. In materia di procedure per il rilascio della concessione edilizia resta salvo quanto previsto dall'art. 2 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17, che è così modificato:

a) al comma 1 le parole «entro sessanta giorni» sono sostituite dalle parole «entro venti giorni»;

b) al comma 2 le parole «centoventi giorni» sono sostituite dalle parole «settantacinque giorni»;

c) al comma 3 sono sopresse le parole «inoltrandola alla commissione edilizia comunale per l'espressione del parere di competenza, che deve essere reso nei successivi quarantacinque giorni.»;

d) al comma 4 il secondo periodo è soppresso;

e) al comma 5 le parole «entro centoventi giorni» sono sostituite dalle parole «entro settantacinque giorni».

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20.

Misure di contenimento della spesa

1. Le misure di contenimento della spesa previste dall'art. 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, si applicano anche agli enti locali e agli enti ed organismi dagli stessi controllati.

Art. 21.

Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica

1. Dopo l'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente articolo:

«Art. 22-bis - Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica — 1. I Comuni e le Province, ai sensi della vigente normativa e nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica in economia o mediante affidamento diretto a:

a) istituzioni;

b) aziende speciali, anche consortili;

c) società a capitale interamente pubblico.

2. Lo scopo delle istituzioni previste alla lettera a) del comma 1 è limitato alla gestione esclusiva di singoli servizi sociali per ciascun settore.».

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni e le Province adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente articolo.

Art. 22.

Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2001, n. 4

1. Al comma 4 dell'art. 2, della legge regionale 30 aprile 2001, n. 4, le parole: «I componenti del consiglio di amministrazione del Centro regionale "Hellen Keller" durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.» sono sopresse.

2. Al comma 2 dell'art. 6, della legge regionale 30 aprile 2001, n. 4, le parole: «I componenti del consiglio di amministrazione della stamperia regionale Braille durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.» sono sopresse.

Art. 23.

Articolo omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto

Art. 24.

Ufficio di Bruxelles


1. Al comma 2 dell'art. 58 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, come modificato dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo la parola «documentazione» è soppressa la parola «e»; b) dopo le parole «Ufficio della segreteria di Giunta» sono aggiunte le parole «e l'Ufficio di Bruxelles.».

2. Alla rubrica «Presidenza della Regione» della tabella «A» allegata alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, come sostituita dall'art. 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, le parole «Dipartimento regionale di Bruxelles e degli affari extraregionali.» sono sostituite dalle parole «Dipartimento regionale degli affari extraregionali.».

3. All'Ufficio di Bruxelles, istituito ai sensi del comma 1, spettano le funzioni ed i compiti già assegnati, ai sensi del decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12, al Servizio 1 - Sede di Bruxelles del Dipartimento regionale di Bruxelles e degli affari extraregionali.

4. All'Ufficio di Bruxelles non si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 16 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Le disposizioni per l'attuazione del presente articolo sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di giunta, su proposta dell'assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica.



Art. 25.

Attività e servizi relativi all'area info-telematica

1. Presso l'Amministrazione regionale alla direzione di tutte le attività e servizi relativi all'area info-telematica provvede il dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, Ragioneria generale della Regione, dell'Assessorato regionale dell'economia.

Art. 26.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 aprile 2011

LOMBARDO

(Omissis).

11R0302

LEGGE 5 aprile 2011, n. 6.

Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione siciliana
Parte I n. 16 dell'11 aprile 2011)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modalità di espressione del voto per l'elezione
del sindaco e del presidente della provincia*

1. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio comunale. La scheda reca i nomi ed i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco è riportato il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. Ciascun elettore esprime separatamente il voto per il candidato sindaco e per la lista ad esso collegata; il voto espresso soltanto per la lista di candidati al consiglio non si estende al candidato sindaco collegato ed il voto espresso soltanto per il candidato sindaco non si estende alla lista collegata. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.»

2. Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 35/1997 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste cui il candidato è collegato. Ciascun elettore esprime separatamente il voto per il candidato sindaco e per una delle liste ad esso collegate; il voto espresso soltanto per una delle liste di candidati al consiglio non si

estende al candidato sindaco collegato e il voto espresso soltanto per il candidato sindaco non si estende alla lista o al gruppo di liste collegate. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.»

3. Il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 35/1997 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«2. La scheda per l'elezione del presidente della provincia è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di presidente della provincia scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste cui il candidato è collegato. Ciascun elettore esprime separatamente il voto per il candidato presidente della provincia e per una delle liste ad esso collegate; il voto espresso soltanto per una delle liste di candidati al consiglio non si estende al candidato presidente della provincia collegato e il voto espresso soltanto per il candidato presidente della provincia non si estende alla lista o al gruppo di liste collegate. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di presidente della provincia, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.»

Art. 2.

Sistema di elezione dei consigli provinciali

1. All'art. 7 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, i commi 5, 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«5. Salvo quanto disposto dal comma 7, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di presidente della provincia si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4..., sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

6. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4 ..., sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

7. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio viene assegnato, comunque, il 60 per cento dei seggi, sempreché nessun'altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate, ai sensi del comma 5. Il premio di maggioranza previsto per la lista o le liste collegate al presidente della provincia eletto al primo turno viene attribuito solo nel caso in cui la lista o le liste abbiano conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi.

8. Per quanto riguarda l'assegnazione dei seggi spettanti alle singole liste nei vari collegi, si procede ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.»

2. All'art. 18, primo comma, della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, i numeri 3), 4) e 5) sono sostituiti dai seguenti:

«3) procede alla distribuzione nei singoli collegi dei seggi assegnati alle varie liste. A tal fine: si ordinano le liste ad iniziare da quella che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale provinciale; si determina il quoziente elettorale di lista, ottenuto dividendo la cifra elettorale provinciale di ciascuna lista per il numero dei seggi alla stessa attribuiti, ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 7 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni; si determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista, costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista nel collegio; si assegnano, in ciascun collegio, a ciascuna lista, come sopra ordinate, tanti seggi quante volte il quoziente elettorale di lista, trascurando l'eventuale parte frazionaria,



è compreso nella cifra elettorale che ciascuna lista ha riportato nel collegio, sino alla concorrenza dei seggi allo stesso per legge spettanti, a cominciare da quello in cui la lista ha ottenuto la maggiore cifra elettorale di collegio e, via via, in quelli in cui ha ottenuto le cifre elettorali immediatamente inferiori. Completate tali operazioni con riferimento a tutte le liste, gli eventuali seggi non assegnati sono attribuiti alle relative liste, come sopra ordinate, nel collegio in cui la lista ha il resto più alto, sino all'attribuzione dei seggi spettanti a ciascun collegio e fino all'esaurimento dei seggi attribuiti a ciascuna lista in sede provinciale. In caso di parità di resti, il seggio è attribuito nel collegio in cui la lista ha ottenuto la maggiore cifra elettorale. In caso di ulteriore parità, il collegio è individuato per sorteggio;

4) determina la cifra elettorale individuale di ogni candidato, in base al numero di voti di preferenza validi ottenuti;

5) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra individuale prevale il candidato che precede nell'ordine di lista.»

Art. 3.

Rappresentanza di genere

1. Alla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'art. 1 è aggiunto il seguente:

«Art. 1-bis. — 1. Nelle liste di candidati per l'elezione del consiglio comunale nessun genere può essere rappresentato in misura superiore a tre quarti dei componenti della stessa.»;

b) dopo l'art. 6 è aggiunto il seguente:

«Art. 6-bis. — 1. Nelle liste di candidati per l'elezione del consiglio provinciale nessun genere può essere rappresentato in misura superiore a tre quarti dei componenti della stessa.».

Art. 4.

Composizione della giunta comunale e provinciale

1. Il comma 4 dell'art. 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«4. La giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi. La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale. La giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti.».

2. Il comma 6 dell'art. 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«6. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini sino al secondo grado, del sindaco, di altro componente della giunta e dei consiglieri comunali.».

3. Il comma 3 dell'art. 32 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«3. La giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi. La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere provinciale. La giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti.».

4. Il comma 5 dell'art. 32 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«5. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini sino al secondo grado, del presidente della provincia, di altro componente della giunta e dei consiglieri provinciali.».

5. All'art. 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dall'art. 1 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, dopo le parole «che non deve essere superiore al 20 per cento dei componenti dell'organo elettivo di riferimento» sono aggiunte le seguenti parole «e, limitatamente alle giunte comunali, che non deve essere inferiore a 4.».

Art. 5.

Norme in materia di attribuzione del premio di maggioranza

1. Il comma 5 dell'art. 2 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«5. Alla lista collegata al sindaco eletto sono attribuiti i due terzi dei seggi. All'altra lista che ha riportato il maggior numero di voti è attribuito il restante terzo dei seggi. Qualora altra lista non collegata al sindaco eletto abbia ottenuto il 50 per cento più uno dei voti validi, alla stessa è attribuito il 60 per cento dei seggi. In tal caso alla lista collegata al sindaco è attribuito il 40 per cento dei seggi. Qualora più liste non collegate al sindaco ottengano lo stesso più alto numero di voti si procede alla ripartizione dei seggi tra le medesime per parti uguali; l'eventuale seggio dispari è attribuito per sorteggio.».

2. Dopo il comma 5 dell'art. 2 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

«5-bis. Nei comuni con popolazione sino a 3 mila abitanti, alla lista collegata al sindaco eletto sono attribuiti i due terzi dei seggi. Alla lista che è collegata al candidato sindaco che ha ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore a quello del candidato eletto, è attribuito il restante terzo dei seggi. Nei medesimi comuni si applicano altresì le disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto periodo del comma 5.».

Art. 6.

Interpretazione autentica in materia di computo dei voti per l'attribuzione del premio di maggioranza

1. Il comma 6 dell'art. 4 ed il comma 7 dell'art. 7 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, si interpretano nel senso che ai fini dell'attribuzione del premio di maggioranza non sono computabili i voti espressi per le liste che, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 4 e del comma 4-bis dell'art. 7, non sono ammesse all'assegnazione di seggi.

Art. 7.

Mozioni di sfiducia

1. All'art. 10 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «dal 65 per cento» sono sostituite dalle parole «da due terzi»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. La mozione di sfiducia nei confronti del sindaco o del presidente della provincia regionale non può essere proposta prima del termine di ventiquattro mesi dall'inizio del mandato né negli ultimi centottanta giorni del mandato medesimo.».

Art. 8.

Elezione del sindaco e dei consigli nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti

1. Dopo l'art. 2 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, sono inseriti i seguenti:

a) «Art. 2-bis. — Elezione del sindaco nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti. — 1. Nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto a turno unico contestualmente all'elezione del consiglio comunale.

2. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.



3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste cui il candidato è collegato. Ciascun elettore esprime separatamente il voto per il candidato sindaco e per una delle liste ad esso collegate; il voto espresso soltanto per una delle liste di candidati al consiglio non si estende al candidato sindaco collegato e il voto espresso soltanto per il candidato sindaco non si estende alla lista o al gruppo di liste collegate. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

4. È proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva a quella del primo turno di votazione. In caso di ulteriore parità è proclamato eletto il più anziano di età.»

b) «Art. 2-ter. — Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti — 1. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50.

2. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 3 dell'art. 2-bis, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.

3. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco.

4. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi, le liste che non hanno conseguito almeno il 5 per cento del totale dei voti validi espressi. Al fine della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale non si tiene conto dei voti riportati dalle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi. Per le finalità di cui al comma 7, non sono pertanto computabili i voti espressi per le liste che, ai sensi del presente comma, non sono ammesse all'assegnazione dei seggi.

5. Salvo quanto disposto dal comma 7, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4 ..., sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

6. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati, è divisa per 1, 2, 3, 4 ..., sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

7. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio viene assegnato, comunque, il 60 per cento dei seggi, sempreché nessun'altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate, ai sensi del comma 5. Il premio di maggioranza previsto per la lista o le liste collegate al sindaco eletto viene attribuito solo nel caso in cui la lista o le liste abbiano conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi.

8. Sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.»

2. Agli articoli 3 e 4 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, le parole «10.000 abitanti», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle parole «15.000 abitanti.»

Art. 9.

Elezione del consiglio circoscrizionale e del suo presidente

1. Dopo l'art. 4 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, sono inseriti i seguenti:

a) «Art. 4-bis. — Elezione del presidente del consiglio circoscrizionale — 1. Il presidente del consiglio circoscrizionale è eletto a suffragio universale e diretto in un unico turno contestualmente alla elezione del consiglio.

2. Al presidente del consiglio circoscrizionale si applicano le norme che disciplinano i requisiti per la candidatura, le cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione e decadenza previste per il sindaco dei comuni in cui il consiglio comunale è eletto con l'applicazione del sistema proporzionale.

3. Ciascun candidato alla carica di presidente deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per la elezione del consiglio di circoscrizione. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate. All'atto della presentazione della lista o delle liste collegate, ciascun candidato alla carica di presidente deve altresì dichiarare di non avere accettato la candidatura alla stessa carica in altra circoscrizione.

4. La scheda per l'elezione del presidente è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio di circoscrizione. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di presidente, scritti in un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste alle quali il candidato è collegato. Ciascun elettore indica separatamente il proprio voto per il candidato presidente e per una delle liste ad esso collegate; il voto espresso soltanto per una delle liste di candidati al consiglio non si estende al candidato presidente collegato e il voto espresso soltanto per il candidato presidente non si estende alla lista o al gruppo di liste collegate. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di presidente anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

5. È proclamato eletto presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi. In caso di parità è proclamato eletto il più anziano di età.»

b) «Art. 4 ter. — Elezione del consiglio circoscrizionale. — 1. Per l'elezione del consiglio circoscrizionale trovano applicazione i commi 1, 2, 4, 5 e 7 dell'art. 4.

2. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio circoscrizionale e della collegata candidatura alla carica di presidente è sottoscritta da non meno di trecentocinquanta e da non più di settecento elettori.


3. Non è necessaria la sottoscrizione della dichiarazione di presentazione della lista e della collegata candidatura alla carica di presidente quando la stessa viene presentata insieme a quella per l'elezione del consiglio comunale e con lo stesso contrassegno.

4. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione della lista.»

2. Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 7 novembre 1997, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato.

3. Al comma 7 dell'art. 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e sostituito dall'art. 11, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, sono soppresse le parole «ed è eletto a suffragio diretto secondo le norme stabilite per l'elezione dei consigli comunali con sistema proporzionale.»

4. È abrogato il comma 8 dell'art. 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e sostituito dall'art. 11, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22.



Art. 10.

Revoca del presidente del consiglio provinciale e del consiglio comunale

1. Dopo l'art. 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente: A

«Art. 11-bis. — Revoca del presidente del consiglio provinciale e del consiglio comunale. — 1. Nei confronti del presidente del consiglio provinciale e del presidente del consiglio comunale può essere presentata, secondo le modalità previste nei rispettivi statuti, una mozione motivata di revoca. La mozione, votata per appello nominale ed approvata da almeno i due terzi dei componenti del consiglio, determina la cessazione dalla carica di presidente.»

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni e le province regionali adeguano i propri statuti alle disposizioni di cui all'art. 11-bis della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, introdotto dal comma 1.

Art. 11.

Relazione sullo stato di attuazione del programma

1. All'art. 17 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il sindaco partecipa alla seduta del consiglio dedicata alla valutazione della relazione di cui al presente articolo.»

Art. 12.

Consulta dei cittadini migranti

1. I comuni nel cui territorio siano presenti comunità di cittadini residenti, provenienti da paesi non appartenenti all'Unione europea, istituiscono e disciplinano con regolamento la Consulta dei cittadini migranti. A tal fine i comuni adeguano i propri statuti alle disposizioni di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di inosservanza l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica provvede in via sostitutiva.

Art. 13.

Decorrenza

1. Le disposizioni contenute nella presente legge producono effetti a decorrere dall'1° gennaio 2012, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 6, 10 e 12.

Art. 14.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 aprile 2011

LOMBARDO

11R0303

LEGGE 11 maggio 2011, n. 7.

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2011. Legge di stabilità regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione siciliana (P. I) n. 21 Suppl. Ord. n. 1 del 13 maggio 2011 n. 17)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E CONTABILI

Art. 1.

Risultati differenziali. Determinazione fondi di riserva

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera b), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, e considerati gli effetti della presente legge, il saldo netto da finanziare per l'anno 2011 è determinato in termini di competenza in 704.260 migliaia di euro.

2. Tenuto conto degli effetti della presente legge sul bilancio pluriennale a legislazione vigente, per l'anno 2012 è determinato un saldo netto da finanziare pari a 148.591 migliaia di euro, per l'anno 2013 è determinato un saldo netto da finanziare pari a 168.044 migliaia di euro. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare operazioni finanziarie per il finanziamento di investimenti coerenti con l'art. 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modifiche ed integrazioni, per un ammontare complessivo pari a 954.790 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2011, di cui 303.366 migliaia di euro discendenti dalle autorizzazioni previste dal comma 3 dell'art. 11 e dal comma 2 dell'art. 12 della presente legge; di 405.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2012 e di 565.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2013.

3. Sono revocate le precedenti autorizzazioni ad effettuare operazioni finanziarie per l'anno 2011 di cui all'art. 1, comma 3, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni e per l'anno 2012 di cui all'art. 2 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni.


4. L'ammontare complessivo dei fondi di riserva per le spese obbligatorie e di ordine e per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente e in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, relativi alle risorse regionali, è determinato, nell'esercizio finanziario 2011, in 450.000 migliaia di euro.

Art. 2.

Disposizioni in materia di residui attivi, passivi e perenti

1. Le entrate accertate contabilmente fino all'esercizio 2009 a fronte delle quali, alla chiusura dell'esercizio 2010, non corrispondono crediti da riscuotere nei confronti di debitori certi, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.

2. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2010. Qualora, a fronte delle somme eliminate a norma del presente articolo, sussistano eventuali crediti, si provvede al loro accertamento all'atto della riscossione con imputazione al conto della competenza dei pertinenti capitoli di entrata.



3. Le somme perenti agli effetti amministrativi relative ad impegni assunti fino all'esercizio finanziario 2000, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2010, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo. Con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2010.

4. Gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino all'esercizio 2009 e quelli di conto capitale assunti fino all'esercizio 2008, per i quali alla chiusura dell'esercizio 2010 non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono eliminati dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non si applicano alle spese per esecuzione di opere, qualora il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicano la gara, stabilendo le modalità di appalto.

5. Con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 4.

6. Copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2010.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

Art. 3.

Trasferimenti agli enti locali

1. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi della legge 5 maggio 2009, n. 42, il fondo destinato alle autonomie locali è quantificato per i comuni, per l'anno 2011, in 750.000 migliaia di euro, di cui una quota pari al 10 per cento è destinata a spese di investimento ed il fondo destinato alle province regionali, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla legislazione vigente ed a titolo di sostegno allo sviluppo, è quantificato, per l'anno 2011, in 45.000 migliaia di euro di cui 20.000 migliaia di euro destinati agli investimenti finalizzati allo sviluppo del territorio.

2. Le assegnazioni di cui al comma 1 sono trasferite a ciascun comune e a ciascuna provincia regionale, a valere sulle somme iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione - Rubrica Dipartimento regionale autonomie locali - a seguito di riparto effettuato sulla base di criteri individuati con decreto dell'Assessore regionale per la funzione pubblica e le autonomie locali, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali. Le assegnazioni annuali previste dal comma 1 sono erogate in quattro trimestralità posticipate; l'erogazione dell'ultima quota è effettuata non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza. Le iscrizioni in bilancio dell'assegnazione in favore dei comuni, al netto della quota destinata a spese di investimento e dell'ammontare complessivo delle riserve di legge di cui al comma 4, è effettuata tenendo conto delle predette disposizioni in materia di erogazione.

3. A decorrere dall'esercizio finanziario 2011 il fondo previsto dall'art. 21, comma 17, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni da destinare alle finalità di cui al comma 10 dell'art. 45 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, è quantificato, a valere sulle risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 1, in 45.000 migliaia di euro.

4. In sede di riparto previsto dal comma 2 sono prioritariamente garantite la riserva di cui al comma 3, la riserva di cui al comma 1 dell'art. 27 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, quantificata in 20.000 migliaia di euro, la riserva di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, quantificata in 10.000 migliaia di euro, nonché la riserva prevista dal comma 8 dell'art. 23 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge che prevedono riserve a valere sul fondo per le autonomie locali diverse da quelle disciplinate dalla presente legge.

5. Le quote dei trasferimenti, di cui al presente articolo da assegnare in conto capitale possono essere destinate al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui assunti dagli enti per il finanziamento di spese di investimento.

6. L'erogazione della quarta trimestralità per l'anno 2011 in favore dei comuni, ad eccezione di quelli con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, dovrà tenere conto di meccanismi di premialità, sulla base di criteri individuati con decreto dell'Assessore regionale per la funzione pubblica e le autonomie locali sentito l'Assessore regionale per l'economia, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, per gli enti che dimostrino di avere adempiuto agli obblighi previsti dai precedenti commi nonché di avere adottato misure di contrasto all'evasione ed elusione dei tributi locali e di aver dato attuazione, anche parziale, al piano di alienazioni e valorizzazioni immobiliari previsto dall'art. 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, così come integrato dall'art. 19, comma 16-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4.

Norme sulle partecipazioni degli enti locali

1. In armonia con le disposizioni di cui all'art. 3, commi 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32-bis e 32-ter della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche ed integrazioni, gli enti locali e le province regionali sono tenuti ad applicare le medesime disposizioni anche in riferimento alle partecipazioni in società, fondazioni, enti, istituzioni ed organismi comunque denominati. Dalla applicazione del presente comma sono escluse le partecipazioni obbligatorie per legge e che fanno riferimento a servizi istituzionali.

2. Alle società a partecipazione maggioritaria o totale degli enti locali e delle province regionali si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 725, 726, 727, 728 e 729 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni e, a decorrere dall'1 gennaio 2011, i relativi compensi sono ridotti nella misura del 40 per cento.

Art. 5.

Norme sul difensore civico e sul direttore generale degli enti locali

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppressa negli enti locali la figura del difensore civico, di cui all'art. 11 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni ed all'art. 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni, come recepito dalla lettera *bb)* del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve le nomine in essere sino a naturale scadenza.


2. Con riferimento all'istituto del direttore generale negli enti locali si applicano le disposizioni di cui alla lettera *d)* del comma 186 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Art. 6.

Provvedimenti sostitutivi per violazioni in materia di rifiuti da parte degli enti locali

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi sostitutivi regionali previsti dalla vigente normativa in caso di inerzia o inadempimento da parte dell'ente locale ordinariamente competente e determinati da violazioni di obblighi e norme relative alla materia dei rifiuti, sono adottati, con le modalità previste nelle leggi di riferimento, dall'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità su proposta del dirigente generale del dipartimento competente.

2. Per le finalità del comma 1 è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un albo tenuto dal Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti.



Art. 7.

Modifiche di norme in materia di trasferimenti alle province per il servizio di vigilanza venatoria

1. L'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 20 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 è sostituito dai seguenti: «L'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, entro trenta giorni dalla data di presentazione della relazione prevista dal comma 2 dell'art. 32 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, eroga alle province regionali un acconto pari al 70 per cento delle somme assegnate. La rimanente quota è erogata alle province regionali in una unica soluzione previa presentazione da parte delle stesse di una rendicontazione che giustifichi e documenti la spesa sostenuta. I contributi di cui al presente comma sono erogati esclusivamente alle province regionali che abbiano attivato il servizio di vigilanza venatoria ed ambientale anche attraverso società totalmente partecipate.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO RURALE, RINATURALIZZAZIONE DEL TERRITORIO, FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA E TRASPARENZA. LINEA D'AZIONE «ITINERARIO RAGUSA-CATANIA»

Art. 8.

Norme in materia di destinazione ricettivo-alberghiera di fabbricati

1. Al primo periodo del comma 3 dell'art. 22 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo le parole «realizzati con regolare concessione edilizia» sono aggiunte le seguenti «ovvero realizzati anteriormente al 1967»;
- b) le parole «da civile abitazione» sono soppresse;
- c) dopo la parola «ristorazione» sono aggiunte le seguenti «e per l'insediamento delle attività di "bed and breakfast", agriturismo ed annesse attività di ristorazione».

Art. 9.

Modifica di norme in materia di turismo rurale

1. All'art. 21 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Agli operatori agrituristici, già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, è consentita la trasformazione dell'attività di agriturismo in quella di turismo rurale. Limitatamente agli agri-campeggi, in alternativa all'adeguamento, è consentita la trasformazione in complesso turistico-ricettivo all'aria aperta nel rispetto delle previsioni della legge regionale 13 marzo 1982, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.»

2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, previa delibera della Giunta regionale, sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1-bis dell'art. 21 della legge regionale 3 del 2010 come introdotto dal comma 1.

Art. 10.

Cofinanziamento regionale della spesa sanitaria

1. Le risorse di cui all'intesa tra lo Stato e la Regione siciliana ai sensi dell'art. 2, comma 90, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni, sono destinate, per l'esercizio finanziario 2011, al finanziamento del Servizio sanitario regionale.

2. A valere sulle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.1, dell'U.P.B. 4.2.1.5.3, dell'U.P.B. 4.2.1.5.5 e dell'U.P.B. 4.3.1.5.4, è accantonata una quota, pari a 605.304 migliaia di euro, da utilizzare in caso di mancato raggiungimento entro il 31 luglio 2011 dell'intesa richiamata al comma 1.

3. In relazione all'accertamento delle entrate derivanti dall'attuazione del comma 1 è disposto, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, uno specifico accantonamento negativo previsto nella Tabella «A» allegata alla presente legge. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad iscrivere in bilancio, con proprio provvedimento, le relative somme che sono destinate ai pertinenti capitoli del corrispondente accantonamento positivo nonché ad apportare le necessarie variazioni al bilancio della Regione in attuazione del presente articolo.

Art. 11.

Piano straordinario per la conservazione, la messa a reddito e la valorizzazione dei beni culturali, dei beni forestali e del patrimonio costiero di proprietà regionale. Provvedimenti in materia di rinaturalizzazione del territorio.

1. In attuazione della politica regionale unitaria prevista dall'art. 50 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9 e dei vincoli di stabilità di bilancio disposti dalla decisione del Consiglio europeo del 25 marzo 2011/1999/UE, pubblicata nella G.U.U.E. del 6 aprile 2011, serie L/91, l'Amministrazione regionale è autorizzata a programmare, in coerenza con il Piano nazionale per il sud di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 11 gennaio 2011, n. 1, un «Piano straordinario per la conservazione, la messa a reddito e la valorizzazione dei beni culturali, dei beni forestali e del patrimonio costiero di proprietà regionale». L'Amministrazione presiede ai compiti di alta sorveglianza per la conservazione e tutela secondo i termini del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16.

2. Nelle more della riprogrammazione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate da effettuarsi ai sensi della deliberazione CIPE n. 1/2011, la spesa per la realizzazione degli interventi previsti dalle linee d'azione 4.3 «Rinaturalizzazione del territorio, tutela della diversità biologica e valorizzazione della dimensione sociale, turistica e culturale delle foreste» e 4.4 «Utilizzo tecnologie innovative per la difesa dell'ambiente», pari, rispettivamente, a 242.000 migliaia di euro e 144.000 migliaia di euro per l'anno 2011, è posta a carico del bilancio della Regione.


3. Per le finalità del comma 2, il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare operazioni finanziarie per il finanziamento di investimenti coerenti con l'art. 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 pari, rispettivamente, a 157.934 migliaia di euro e 140.432 migliaia di euro.

4. Al verificarsi dei presupposti per il finanziamento delle linee d'azione di cui al comma 2 con le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, l'autorizzazione di cui al comma 3 è ridotta di pari importo.

5. In attuazione del presente articolo il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio della Regione.

6. Al personale assunto in attuazione degli articoli 45-ter e 46 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria.

7. Gli oneri discendenti dall'applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro 2006-2009 del settore forestale, sono determinati, per l'esercizio finanziario 2011, in 14.000 migliaia di euro e in 2.800 migliaia di euro, a valere, rispettivamente sulle disponibilità dell'U.P.B. 10.5.1.3.2, capitolo 155318 e dell'U.P.B. 12.4.1.3.2, capitolo 150536. Per l'esercizio finanziario 2012, la relativa spesa, pari a 11.000 migliaia di euro ed a 2.800 migliaia di euro trova riscontro, rispettivamente, nell'U.P.B. 10.5.1.3.2 e nell'U.P.B. 12.4.1.3.2 del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2011-2013.



Art. 12.

*Linea d'azione «Itinerario Ragusa-Catania».
Anticipazione regionale*

1. Nelle more della definizione della riprogrammazione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 11 gennaio 2011, n. 1, per far fronte agli oneri relativi all'intervento previsto dalla linea di azione 2. 1.a «Itinerario Ragusa Catania SS 514-SS 194», è autorizzata a titolo di anticipazione per l'esercizio finanziario 2011 la spesa di 5.000 migliaia di euro.

2. Per le finalità del comma 1, il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare operazioni finanziarie per il finanziamento di investimenti coerenti con il comma 18 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. Al verificarsi dei presupposti per il finanziamento delle linea d'azione di cui al presente articolo con le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, l'autorizzazione di cui al comma 2 è ridotta di pari importo.

4. In attuazione del presente articolo, il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio della Regione.

Art. 13.

Pubblicazione informatica delle delibere della Giunta regionale

1. Al fine di garantire la trasparenza della spesa, la Giunta regionale trasmette alla Segreteria generale, entro sette giorni dall'adozione, le delibere per la tempestiva pubblicazione integrale delle stesse sul sito ufficiale della Regione, in un'apposita rubrica facilmente accessibile. La Segreteria generale, con la presente legge, assume l'obbligo di trasferire, in formato digitale, le delibere appena adottate. Le delibere che contengono provvedimenti di spesa o di nomina devono essere poste in particolare evidenza, allegando, in caso di nomine, il curriculum del nominato.

Art. 14.

*Modifiche di norme in materia di termini di
presentazione di documenti finanziari*

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le parole «entro trenta giorni dalla data di presentazione alle Camere da parte del Consiglio dei Ministri di quello nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 20 luglio di ciascun anno».

2. All'art. 3, comma 1, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, le parole «Entro il 31 maggio di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno di ciascun anno».

Capo IV

EFFETTI DELLA MANOVRA E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15.

Fondi globali e tabelle

1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'art. 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, restano determinati per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 nelle misure indicate nelle Tabelle «A» e «B», allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo globale destinato alle spese correnti e per il fondo globale destinato alle spese in conto capitale.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le dota-

zioni da iscrivere in bilancio per l'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, sono stabilite negli importi indicati, per l'anno, 2011, nell'allegata Tabella «C».

3. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera d), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nell'allegata Tabella «D» sono ridotte degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, nella Tabella medesima.

4. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi a carattere pluriennale indicate nell'allegata Tabella «E» sono rimodulate degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni finanziari 2011, 2012 e 2013, nella Tabella medesima.

5. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera f), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le leggi di spesa indicate nella allegata Tabella «F» sono abrogate.

6. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria sono determinati nell'allegata Tabella «G».

7. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera i), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le spese autorizzate relative agli interventi di cui all'art. 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, sono indicate nell'allegata Tabella «I».

8. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera l), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, gli importi dei nuovi limiti di impegno per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale, sono determinati nell'allegata Tabella «L».

9. Ai sensi del comma 10 dell'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, le disposizioni della presente legge che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata dalle relative norme finanziarie. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espressa autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data.

Art. 16.

Effetti della manovra e copertura finanziaria

1. Gli effetti della manovra finanziaria e la relativa copertura derivanti dalla presente legge sono indicati nel prospetto allegato al presente articolo.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano, ove non diversamente disposto, con decorrenza dall'1 gennaio 2011.

Art. 17.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 11 maggio 2011

LOMBARDO

11R0304



LEGGE 11 maggio 2011, n. 8.

Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione siciliana (Parte I) Supplemento ordinario n. 2 del 13 maggio 2011)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Stato di previsione dell'entrata

1. L'ammontare delle entrate che si prevede di accertare, riscuotere e versare nelle casse della Regione per l'anno finanziario 2011 in forza di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella A).

Art. 2.

Stato di previsione della spesa

1. Sono autorizzati l'impegno ed il pagamento delle spese della Regione siciliana per l'anno finanziario 2011, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (Tabella B).

Art. 3.

Elenchi

1. Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, per gli effetti di cui all'art. 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione della spesa.

2. Le spese per le quali può esercitarsi da parte dell'Assessore regionale per l'economia la facoltà di cui all'art. 28, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 sono descritte nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione della spesa.

Art. 4.

Oneri per i contratti collettivi regionali di lavoro

1. Gli oneri relativi alla contrattazione collettiva regionale di lavoro per il biennio economico 2006-2007, comprensivi degli oneri sociali e dell'I.R.A.P. a carico dell'Amministrazione regionale, per il personale della Regione siciliana con qualifica dirigenziale a tempo indeterminato ed a tempo determinato sono quantificati in 11.666 migliaia di euro annui a decorrere dall'anno 2007; gli oneri relativi alla contrattazione collettiva regionale di lavoro per il biennio economico 2008-2009, comprensivi degli oneri sociali e dell'I.R.A.P. a carico dell'Amministrazione regionale, per il predetto personale sono quantificati in 8.119 migliaia di euro annui a decorrere dall'anno 2009; gli oneri relativi all'indennità di vacanza contrattuale dovuta per l'anno 2010 al personale medesimo, comprensivi degli oneri sociali e dell'I.R.A.P. a carico dell'Amministrazione regionale, sono stimati in 1.411 migliaia di euro. Per far fronte ai predetti oneri - tenuto conto sia della indennità di vacanza contrattuale già riconosciuta in relazione al biennio economico 2006-2007, sia delle somme accantonate negli esercizi precedenti e da iscriverne nel bilancio regionale ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47

- lo stanziamento del capitolo 212018 'Fondo destinato alla contrattazione economica biennale del personale dell'Amministrazione regionale con qualifica dirigenziale è determinato in 15.229 migliaia di euro per l'anno 2011, in 17.581 migliaia di euro per l'anno 2012 e in 17.591 migliaia di euro per l'anno 2013.

2. Gli oneri relativi alla contrattazione collettiva regionale di lavoro per il biennio economico 2008-2009, comprensivi degli oneri sociali e dell'I.R.A.P. a carico dell'Amministrazione regionale, per il personale della Regione siciliana con qualifica non dirigenziale a tempo indeterminato ed a tempo determinato sono quantificati in 26.699 migliaia di euro annui a decorrere dall'anno 2009; gli oneri relativi all'indennità di vacanza contrattuale dovuta per l'anno 2010 al personale medesimo, comprensivi degli oneri sociali e dell'I.R.A.P. a carico dell'Amministrazione regionale, sono stimati in 4.640 migliaia di euro. Per far fronte ai predetti oneri, tenuto conto sia della indennità di vacanza contrattuale già riconosciuta, sia degli oneri pregressi da integrare rispetto alle somme accantonate negli esercizi precedenti, lo stanziamento del capitolo 212017 «Fondo destinato alla contrattazione economica biennale del personale dell'Amministrazione regionale, escluso quello con qualifica dirigenziale» è determinato in 41.147 migliaia di euro per l'anno 2011, in 19.086 migliaia di euro per l'anno 2012 e in 19.121 migliaia di euro per l'anno 2013.

3. Gli oneri a carico del bilancio regionale da destinare alla contrattazione collettiva regionale di lavoro per il personale con qualifica dirigenziale degli enti regionali di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, in relazione al biennio economico 2006-2007, sono determinati in 648 migliaia di euro annui a decorrere dal 2007 ed in relazione al biennio economico 2008-2009 sono determinati in 382 migliaia di euro annui a decorrere dal 2009; gli oneri a carico dell'Amministrazione regionale relativi all'indennità di vacanza contrattuale dovuta per l'anno 2010 al predetto personale, comprensivi degli oneri sociali e dell'I.R.A.P., sono stimati in 67 migliaia di euro. Per far fronte ai predetti oneri lo stanziamento del capitolo 213304 «Fondo destinato alla contrattazione economica biennale del personale con qualifica dirigenziale degli enti regionali di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10» è determinato in 1.096 migliaia di euro per ciascun anno del triennio 2011/2013.

4. Gli oneri a carico del bilancio regionale da destinare alla contrattazione collettiva regionale di lavoro per il biennio economico 2008-2009, per il personale con qualifica non dirigenziale degli enti regionali di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, sono determinati in 2.133 migliaia di euro annui a decorrere dall'anno 2009; gli oneri a carico dell'Amministrazione regionale relativi all'indennità di vacanza contrattuale dovuta per l'anno 2010 al predetto personale, comprensivi degli oneri sociali e dell'I.R.A.P., sono stimati in 250 migliaia di euro. Per far fronte ai predetti oneri, tenuto conto degli oneri pregressi da integrare rispetto alle somme accantonate negli esercizi precedenti, lo stanziamento del capitolo 213305 «Fondo destinato alla contrattazione economica biennale del personale con qualifica non dirigenziale degli enti regionali di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10» è determinato in 5.061 migliaia di euro per l'anno 2011 ed in 2.383 migliaia di euro per ciascun anno del biennio 2012/2013.

Art. 5.

Totale generale del bilancio annuale

1. È approvato in 27.701.186 migliaia di euro in termini di competenza ed in 21.018.699 migliaia di euro in termini di cassa, il totale generale dell'entrata ed il totale generale della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2011.

Art. 6.

Allegati

1. Per l'anno finanziario 2011 le unità previsionali di base e le funzioni obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente legge.



Art. 7.

Modalità di attivazione e finalità capitoli di spesa

1. Gli stanziamenti dei capitoli di bilancio dell'U.P.B. 4.2.1.5.9, capitolo 212531 e dell'U.P.B. 4.2.2.6.3, capitolo 612018, sono attivati previo parere vincolante della Commissione legislativa «Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana».

2. All'U.P.B. 1.2.1.1.2 nella denominazione del capitolo 104534, dopo le parole «spese per il funzionamento» sono inserite le parole «le attività istituzionali».

3. All'U.P.B. 6.2.1.3.1, alla fine della denominazione del capitolo 183728 dopo le parole «alimentare onlus» aggiungere «di cui 100 al Banco delle Opere di carità».

4. All'U.P.B. 13.2.1.3.3, alla fine della denominazione del capitolo 473718 sono aggiunte le parole «e dell'ASD San Gregorio CT Rugby per 120».

5. All'U.P.B. 13.2.1.3.3, alla fine della denominazione del capitolo 473718 sono aggiunte le parole «e dell'ASD Palermo Rugby Club 2005 per 150».

Art. 8.

C Bilancio pluriennale

1. È approvato in 62.671.723 migliaia di euro il totale generale dell'entrata ed il totale generale della spesa del bilancio pluriennale della Regione siciliana per il triennio 2011-2013, nelle risultanze di cui alle Tabelle «C» e «D» allegate alla presente legge.

2. Al bilancio pluriennale è annesso l'elenco n. 5 relativo agli oneri a carico del triennio 2011-2013 per far fronte a nuovi provvedimenti legislativi.

Art. 9.

Quadri

1. Sono approvati il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013, in termini di competenza, con i relativi allegati, e il quadro delle previsioni di cassa per l'anno 2011.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal primo gennaio 2011.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 11 maggio 2011

LOMBARDO

(Omissis).

11R0306

RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISO DI RETTIFICA

Rettifica della legge n. 7 dell'11 maggio 2011 «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2011. Legge di stabilità regionale» (Pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana* n. 21 del 13 maggio 2011).

Nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 21 del 13 maggio 2011, il frontespizio riporta erroneamente «Decreto 11 maggio 2011, n. 7. Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2011. Leggi di stabilità regionale», anziché «Legge 11 maggio 2011, n. 7. Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2011. Legge di stabilità regionale», come corretto.

11R0305

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GUG-030) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 1 0 7 3 0 *

€ 2,00

